COMUNE DI
COCQUIO TREVISAGO
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"DANTE ALIGHIERI"
di via MOTTO DEI GRILLI

Approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 17.12.2003

Modificata tabella sub 1 con delibera G.C. n. 64 del 06.12.2011

INDICE

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3
Art. 2. DIRITTI DI ACCESSO 3
Art. 3. SOGGETTI AMMESSI, CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE 3
Art. 4. CORRISPETTIVI 4
Art. 5. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 4
Art. 6. ATTREZZATURE ED ARREDI 5
Art. 7. NORME PER L'USO DELLA STRUTTURA 5
Art. 8. PULIZIA E CUSTODIA 6
Art. 9. REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE 6
Art. 10. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SPORTIVE 6
Art. 11. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE NON SPORTIVE 7
Art. 12. RIPRESA TELEVISIVA E MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO 7
Art. 13. NORME PARTICOLARI 7

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, da parte dei soggetti definiti al successivo art. 2, della palestra annessa all'Istituto Scolastico Comprensivo "Dante Alighieri" di via Motto dei Grilli per lo svolgimento di attività sportive o comunque compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile, in orari extrascolastici e compatibilmente con le esigenze della scuola alle cui attività la struttura è prioritariamente riservata.

La palestra è la sede deputata per le attività sportive, motorie, congressi, conferenze, mostre e proiezioni, spettacoli vari purché, ove richiesta, vi sia la dichiarazione di agibilità, nel rispetto della normativa riguardante la Pubblica Sicurezza.

Art. 2. DIRITTI DI ACCESSO

E' consentito a tutti, singolarmente in forma aggregata od associata, l'accesso al complesso sportivo del Comune per svolgere od assistere alle attività di cui al successivo art. 3 nel rispetto delle modalità stabilite dal presente regolamento.

Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

a) Amministrazione Comunale di Cocquio Trevisago;

b) Società, Enti e Gruppi di promozione sportiva, cooperative, ed Associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Cocquio Trevisago;

c) Società, Enti e gruppi sportivi senza fine di lucro, che pur non avendo sede nel comune, abbiano una presenza consolidata sul territorio;

d) Ad Associazioni e società sportive senza fine di lucro con sede ed attività al di fuori del territorio comunale;

e) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive. Altre associazioni, gruppi e partiti per lo svolgimento di altre attività diverse da quelle sportive.

Art. 3. SOGGETTI AMMESSI, CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE

L'uso della struttura può essere concesso sia in forma continuativa che occasionale.

1. Forma Continuativa

Le richieste di concessione, corredate da copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'associazione od ente, dovranno pervenire al Comune entro il 31 luglio di ciascun anno e dovranno specificare:

- Denominazione della Associazione o Gruppo sportivo richiedente e domicilio legale della stessa;
- Generalità complete del Legale rappresentante dell'associazione o gruppo;
- Periodo, giorni ed orari in cui si intende utilizzare la struttura ed il tipo di attività sportiva svolta.

Sulla scorta delle richieste pervenute, la Giunta Comunale provvederà a definire il calendario annuale d'utilizzo della palestra entro il 1 settembre.

Il funzionario responsabile del settore Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali provvederà, sulla base dello stesso ed entro il termine di cinque giorni, a rilasciare agli interessati le concessioni temporanee che non potranno, in ogni caso, avere validità superiore ad un anno.

Nel caso di più richieste relative a periodi od orari, anche in parte, coincidenti, di soggetti aventi pari diritto di precedenza secondo quanto previsto all'art. 2, la concessione verrà rilasciata in favore della domanda presentata per prima; a tal fine, fa fede la data riportata sul timbro del protocollo del comune, senza considerare la data di spedizione.

In ogni caso hanno priorità d'uso, per gli scopi istituzionali, l'Amministrazione Comunale di Cocquio Trevisago e l'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri", senza necessità di particolari formalità, sia relativamente a istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza.

2. Forma Occasionale

L'uso della struttura in forma occasionale, per lo svolgimento di singole manifestazioni a carattere sportivo, culturale, o di altra natura, è consentito a tutti coloro che ne faranno richiesta scritta almeno dieci giorni prima della data fissata per la manifestazione.

La richiesta dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale valuterà le richieste sulla base della valenza istituzionale della richiesta stessa. L'esito della valutazione sarà comunicato entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 4. CORRISPETTIVI

A titolo di corrispettivo per le spese di gestione, il Comune provvederà a richiedere ai concessionari i canoni orari di concessione ed i depositi cauzionali specificati nell'allegata tabella Sub 1, che verranno aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale, con decorrenza primo Settembre di ogni anno.

Il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, comporta la decadenza della concessione rilasciata e le normali azioni del Comune per il recupero del credito.

Il rilascio di eventuali concessioni per gli anni successivi è subordinato alla verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale delle garanzie di solvenza che vengono forniti dal richiedente.

Art. 5. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente, interamente e senza riserve od eccezioni, dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, a persone o cose nei periodi di durata della concessione; deve intendersi pertanto, con il semplice ottenimento della concessione, automaticamente obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da ogni responsabilità ed a risarcire per intero ogni danno alla struttura ed arredi che dovesse verificarsi per dolo o colpa.

Nel fruire della palestra si obbliga a rispettare, oltre al presente regolamento, ogni ulteriore ed eventuale normativa successivamente emanata dal Comune o dai diversi, competenti organi.

In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di subordinare il rilascio della concessione alla stipulazione ed al deposito in copia, presso gli uffici comunali competenti, di congrua polizza assicurativa.

Il concessionario è infine responsabile in solido con gli atleti del mantenimento dell'ordine e della disciplina e, in genere, della correttezza e della educazione sportiva.

Art. 6. ATTREZZATURE ED ARREDI

Il concessionario può impiegare le attrezzature esistenti in luogo quando ne faccia esplicita richiesta; ove intenda provvedere in proprio a fornire le stesse, dovrà assicurare, a propria cura e spese, anche il loro approntamento sul campo ed il ripristino dello stesso al termine dell'attività.

Nel caso vengano richieste attrezzature o sistemazioni particolari che comportino una maggiorazione di spese, queste saranno senz'altro a carico dell'organizzatore e, se eseguite dal Comune, dovranno essere liquidate a semplice presentazione del relativo rendiconto.

L'esposizione, anche occasionale, di striscioni o simili a carattere pubblicitario dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7. NORME PER L'USO DELLA STRUTTURA

L'ingresso degli atleti o dei praticanti all'impianto può avvenire esclusivamente in presenza di un accompagnatore responsabile.

Per l'espletamento dell'attività sportiva da parte di tutti gli utenti è obbligatorio indossare apposite calzature da palestra, calzate solamente all'interno della palestra stessa e non utilizzate precedentemente all'esterno, e quindi con suole pulite.

L'Amministrazione Comunale non risponde in alcun modo degli effetti personali, oggetti, valori eventualmente abbandonati dagli utenti negli spogliatoi.

Gli atleti ed i praticanti devono servirsi esclusivamente dello spogliatoio di volta in volta assegnato dal personale a tal fine incaricato dal Comune**.**

I materiali e le attrezzature utilizzati dovranno essere ritirati e riordinati al termine dell'attività.

Il personale di servizio e custodia incaricato dal Comune ed i responsabili delle società, devono segnalare immediatamente alla Amministrazione Comunale i danni arrecati agli impianti e alle attrezzature, gli eventuali ammanchi di materiale, nonché le eventuali irregolarità riscontrate.

È da evitarsi ogni discussione con il personale incaricato dal Comune; gli eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, direttamente all'Amministrazione Comunale.

Gli orari di concessione devono essere scrupolosamente osservati, al fine di non intralciare l'attività di altri concessionari. Durante l'attività non è

consentito l'accesso del pubblico, se non previamente autorizzata dall'atto di concessione.

Il responsabile della società, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di far allontanare il pubblico dalla palestra.

Art. 8. PULIZIA E CUSTODIA

L'Amministrazione Comunale provvede alla pulizia ed alla sorveglianza della palestra durante l'orario delle attività, mediante personale appositamente incaricato.

La sorveglianza sarà svolta durante l'orario delle attività e si protrarrà, di norma, fino a mezz'ora dopo il loro termine, durante l'utilizzo degli spogliatoi, e fino alla chiusura della palestra stessa.

Art. 9. REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, attraverso proprio personale, il corretto svolgimento da parte delle società di tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, con facoltà di revoca della concessione in caso di accertati gravi inadempimenti.

Il provvedimento di revoca, comunque, dovrà essere preceduto da una contestazione scritta degli addebiti, con la concessione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per esercitare il diritto di produrre proprie memorie difensive per iscritto.

Resta in ogni caso salva la facoltà di sospendere o revocare la concessione, in ogni momento e con effetto immediato, per motivate ragioni di pubblico interesse, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge n.241/90.

La concessione, infine, può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato la palestra e i locali annessi, in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente regolamento.

Art. 10. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SPORTIVE

Le domande intese ad ottenere l'uso della palestra per manifestazioni pubbliche, dovranno pervenire almeno dieci giorni prima dell'effettuazione delle stesse; saranno esaminate dal Responsabile del Servizio, che stabilirà il diritto alla concessione e ne valuterà la precedenza in base all'importanza delle stesse, a suo giudizio discrezionale, entro cinque giorni.

Gli incontri di campionato o le manifestazioni organizzate dai concessionari che utilizzano abitualmente la palestra ed inclusi nel calendario annuale d'impiego, avranno comunque la precedenza su altre richieste.

La concessione temporanea della palestra avverrà secondo le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7 che si intendono qui espressamente richiamati.

In occasione delle manifestazioni, il concessionario dovrà munirsi, a propria cura e spese, dei necessari permessi di Pubblica Sicurezza, S.I.A.E, e quant'altro necessario, nonché ad assicurare, a propria discrezione, il servizio di assistenza medico sanitaria secondo le disposizioni vigenti al momento.

Art. 11. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE NON SPORTIVE

La concessione della palestra per tenervi manifestazioni pubbliche non sportive potrà essere rilasciata secondo le norme di cui al precedente art. 10, se e in quanto applicabili, ed è subordinata all'obbligo, da parte del richiedente, del versamento di un deposito cauzionale come riportato in tabella.

Il versamento del deposito cauzionale rappresenta la condizione indispensabile ai fini dell'ottenimento della concessione e deve essere effettuato prima del rilascio della stessa e verrà conguagliato all'atto della liquidazione dei corrispettivi e delle spese previste.

Il concessionario che ha regolarizzato la cauzione, in caso di successivo impedimento ad effettuare, per qualsiasi motivo, la manifestazione, dovrà far pervenire al Comune la propria rinuncia otto giorni prima della data fissata per la manifestazione; in caso contrario verrà restituita solo la metà dell'importo della cauzione versata.

Art. 12. RIPRESA TELEVISIVA E MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO

Il concessionario, nel caso preveda che la manifestazione sia oggetto di ripresa televisiva o di radiotrasmissione, è tenuto a farne esplicita dichiarazione preventiva ed è obbligato a corrispondere, oltre a quanto previsto, una percentuale sul contratto pattuito per le predette trasmissioni il cui valore percentuale verrà definito dalla Giunta Comunale.

Allo stesso modo per le manifestazioni pubbliche a pagamento, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere, a titolo di rimborso spese, un contributo pari al 10% sugli incassi.

Art. 13. NORME PARTICOLARI

Per le manifestazioni di particolare valore o interesse per il paese, la Giunta Comunale è autorizzata a ridurre, in misura discrezionale, il canone.

In occasione di manifestazioni sportive od altre attività previste dal presente regolamento, nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia Urbana, salvo che i fatti commessi prefigurino responsabilità di carattere penale.

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

Provincia di Varese
Via Roma, 54 - Cocquio Trevisago (Cap. 21034)
Tel 0032 975151 - Fax 0332 700977

Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali

TABELLA SUB. 1

SISTEMA TARIFFARIO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" .

1- Concessionari aventi sede legale in Cocquio Trevisago o aventi presenza consolidata sul territorio comunale

fascia	periodo	Tariffa o corrispettivo orari Iva Inclusa	note
A	Dal Lunedì al Venerdì,dal termine delle attività scolastiche sino alle ore 18.00	Euro 20,00	
B	Dal Lunedì al Venerdì,dalle ore 18.00 alle ore 22.00	Euro 28,00	
C	Sabato e domenica	Euro 35,00	

2 – Altri concessionari

fascia	Periodo	Tariffa o corrispettivo orari Iva Inclusa	note
A2	Dal Lunedì al Venerdì,dal termine delle attività scolastiche sino alle ore 18.00	Euro 25,00	
B2	Dal Lunedì al Venerdì,dalle ore 18.00 alle ore 22.00	Euro 35,00	
C2	Sabato e domenica	Euro 45,00	

3 – Agevolazioni tariffarie applicabili in favore di concessionari che dimostrino di effettuare esclusivamente attività di promozione sportiva, senza fine di lucro, in favore di giovani ed anziani rispettivamente di età inferiore ai 16 anni e superiore ai 60 anni, con presentazione di documenti e/o autocertificazioni.

fascia	Periodo	Tariffa o corrispettivo orari Iva Inclusa	note
A3	Dal Lunedì al Venerdì,dal termine delle attività scolastiche sino alle ore 18.00	Euro 15,00	
B3	Dal Lunedì al Venerdì,dalle ore 18.00 alle ore 22.00	Euro 20,00	
C3	Sabato e domenica	Euro 25,00	

4 – Importi dei depositi cauzionali

fascia	Periodo validità concessione	Importo cauzione	note
DC1	Concessione aventi validità sino a mesi tre	Euro 500,00	
DC2	Concessione avente validità sino a mesi sei	Euro 750,0	
DC3	Concessione avente validità annuale	Euro 1.000,00	
DCtmp	Concessione relativa a manifestazioni pubbliche aventi carattere sportivo, a prescindere dalla durata	Euro 1.000,00	
Dctemp Priv.	Le cauzioni per manifestazioni occasionali saranno decise di volta in volta dal Responsabile del Servizio		

5 – Per le manifestazioni occasionali non sportive l'importo della cauzione verrà fissata dall'Amministrazione Comunale di volta in volta a sua discrezione.